

FAQ n. 5

Domanda:

1. per massima chiarezza, a seguito del Vs. chiarimento in merito al subappalto: qualora un concorrente dichiarasse di voler subappaltare i servizi aventi natura fiduciaria (no utilizzo di personale GPG quindi) il requisito della "disponibilità in organico di operatori fiduciari logistici in numero necessario allo svolgimento del servizio di monitoraggio accessi presso Scalo Marotti" deve essere garantito dal subappaltatore che poi svolgerà i servizi o comunque deve essere un requisito di partecipazione per il concorrente (che nell'esempio sopra, non svolgerebbe poi alcun servizio fiduciario) ? 2. per i servizi in sala operativa, il Capitolato indica che attualmente è presente la figura dell'Operatore Fiduciario Logistico, che però non compare nell'elenco del personale che potrebbe essere interessato dalla Clausola Sociale. confermate che tale figura professionale non sarà interessata? 3. in riferimento al modello di Offerta Economica torniamo a chiedere, anche qui per massima chiarezza, se lo sconto unico che verrà offerto sarà poi applicato indistintamente alle tariffe poste a base di gara di cui all'art. 3 pagina 9 del Capitolato. 4. Stante il chiarimento con il quale affermate che un RTI Verticale non è consentito si evidenzia che numerosi sono gli istituti di vigilanza che svolgono solo attività con personale GPG e non quindi con personale Fiduciario. Parimenti le società di servizi Fiduciari raramente sono abilitati per servizi di vigilanza. La richiesta dei requisiti specifici per Istituti di Vigilanza (licenza, UNI 10891 ecc.) nei confronti di tutti i partecipanti all'RTI impone innanzitutto RTI solo tra Istituti di vigilanza che possono effettuare anche servizi fiduciari limitando quindi fortemente la partecipazione di altri soggetti economici che, in RTI, potrebbero essere interessati. Risulta quindi a nostro avviso a rischio il principio della massima partecipazione possibile a favore della concorrenza. si chiede quindi cortesemente di valutare la possibilità di RTI in cui un soggetto svolge solo servizi di vigilanza (garantendo lei sola i requisiti specifici) e un soggetto che svolge solo servizi fiduciari (garantendo solo il requisito relativo al personale destinato presso lo Scalo Marotti).

Risposta:

1. Come indicato nella faq n. 2 il concorrente può ricorrere al subappalto per la parte del servizio in questione, potendo altresì ricorrere, in sede di gara, all'istituto dell'avvalimento in ordine requisito in questione nei confronti del subappaltatore, ciò in quanto, così come previsto dall'art. 89, comma 8, ultimo cpv. del D. Lgs. n. 50/2016 "*...l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati*".
2. L'indicazione del personale ai fini dell'applicazione della clausola sociale ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016 è stato acquisito con nota prot. n. 11101 del 05/10/2020 e corrisponde a quello indicato nella documentazione di gara.
3. Il ribasso percentuale complessivo verrà applicato sull'importo posto a base di gara e, quindi, sulle relative quote previste all'art. 3 del Capitolato speciale di Appalto.
4. Alla luce delle precisazioni indicate in relazione al primo quesito della presente faq non ricorrono i presupposti di limitazione della concorrenza paventati, dovendosi peraltro tener conto della circostanza che il servizio in affidamento da rendere e le conseguenti attività da svolgere, sono funzionalmente collegate nel loro complesso, ciò in ragione del luogo di svolgimento del servizio (ambito portuale di Ancona) e della natura del servizio in questione.